

UNIONE EUROPEA - REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 - REG. (CE) 1698/2005
BANDO MISURA 311 – Diversificazione in attività non agricole
Fase 4 – Annualità 2011 – Riservato Tabacchicoltori

1.	Denominazione e codice della misura.....	1
2.	Soggetti ammessi a presentare domanda.....	1
3.	Sostenibilità ambientale e obiettivi.....	2
4.	Tipologia di investimento ammissibili e articolazione interna della misura.....	2
5.	Investimenti previsti.....	3
6.	Interventi aventi ad oggetto investimenti immateriali.....	9
7.	Tipologie di spesa ammissibili.....	9
8.	Localizzazione dell'investimento.....	10
9.	Impegni e riduzioni.....	10
10.	Tassi di contribuzione, minimali e massimali.....	11
11.	La domanda di aiuto.....	12
12.	Richiesta del completamento della domanda di aiuto.....	12
13.	Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale.....	14
	allegato 1.....	16

1. Denominazione e codice della misura

Denominazione della misura: Diversificazione in attività non agricole (Art. 52,a,i/art. 53 del Reg. CE 1698/05)

Codice della misura: 311

La misura intende promuovere gli investimenti finalizzati a diversificare le attività delle aziende agricole per incrementare il reddito aziendale complessivo ed attivare rapporti economici con soggetti operanti al di fuori del settore agroalimentare.

L'attività agricola deve restare prevalente rispetto alle altre attività di diversificazione. Il non rispetto di tale condizione per la durata del vincolo di cui al paragrafo 3.3.3.2.14 "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del Documento Attuativo Regionale (di seguito indicato con il termine "DAR") comporta la revoca e la restituzione del contributo eventualmente concesso.

Il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (di seguito indicato con il termine "PSR") della Regione Toscana versione 6, notificato alla Commissione Europea il 15 giugno 2010 e dichiarato ricevibile il 17/06/2010 dalla Commissione Europea, è ad oggi in attesa di approvazione, pertanto le domande presentate sono ammesse con riserva fino all'approvazione da parte della Commissione Europea della versione del PSR sopra menzionata.

2. Soggetti ammessi a presentare domanda.

Sono ammessi a presentare domanda i soggetti che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- hanno coltivato tabacco in almeno una delle campagne 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009; l'effettiva coltivazione del tabacco deve risultare dalle domande presentate ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/2003 (Regime di Pagamento Unico) in riferimento a tali campagne. Tale definizione di "tabacchicoltori" è prevista dal Documento Attuativo Regionale approvato con Del. GR. N. 685 del 19 luglio 2010 e s.m.i. (di seguito DAR), paragrafo 2.10 "Destinazione dei fondi derivanti dall'OCM tabacco";

- sono imprenditori agricoli professionali (IAP), anche a titolo provvisorio, iscritti nell'anagrafe regionale ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 oppure riconosciuti ai sensi della vigente normativa statale (D.Lgs 99/2004) da altre Regioni o Province autonome.

Per l'azione B – agriturismo – oltre a quanto sopra indicato, per essere ammessi a presentare domanda di aiuto gli imprenditori agricoli devono essere autorizzati per attività agrituristica o devono impegnarsi ad ottenere la relativa autorizzazione entro il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di pagamento. In questo ultimo caso la domanda è ammissibile se la Provincia o Comunità montana competente ha espresso parere positivo sulla relazione agrituristica di cui all'articolo 7 della L.r. 30/2003. *In alternativa*, se la domanda di aiuto è stata presentata dopo l'entrata in vigore delle modifiche alla l.r. 30/2003 (15/4/2010), i richiedenti devono aver presentato al SUAP la documentazione necessaria per svolgere attività agrituristiche ai sensi della l.r. 30/2003 come modificata dalla l.r. 80/2009, oppure devono impegnarsi a presentarla entro il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di pagamento. In questi ultimi due casi la domanda è ammissibile se accompagnata dalla relazione agrituristica di cui all'articolo 7 della L.r. 30/2003 redatta sul sistema informativo di Artea e con esito positivo.

I suddetti soggetti devono:

- a) essere in possesso dell'UTE nella quale intendono effettuare gli investimenti nel rispetto di quanto previsto nel DAR al paragrafo 3.3.3.2.5 "Acquisto e possesso di beni immobili" ed al paragrafo 2.1 del presente bando;
- b) possedere il fascicolo aziendale costituito ai sensi del DPR 503/99 ed essere iscritti all'anagrafe regionale sul sistema informativo di ARTEA;
- c) soddisfare le condizioni previste nell'Allegato DAR e di seguito elencate:
 - condizioni di accesso relative ai beneficiari (paragrafo 2.1 "Condizioni di accesso" dell'allegato al DAR);
 - cantierabilità degli investimenti oggetto di domanda di aiuto (paragrafo 2.2 "Cantierabilità degli investimenti" dell'allegato al DAR);
 - inizio dei lavori/acquisto/investimenti (paragrafi 2.3 "Inizio lavori" e 3.3.3.1.1 "Riferibilità temporale al periodo di vigenza del finanziamento" dell'allegato al DAR);
- d) soddisfare le condizioni di ammissibilità degli investimenti previste ai successivi paragrafi 4 e 7.

2.1 Limitazioni ed esclusioni connesse al possesso dell'UTE

Fatto salvo quanto previsto nel DAR al par.3.3.3.2.5 "Acquisto e possesso dei beni immobili" si precisa quanto segue:

1) nel caso di investimenti collegati alla superficie (fabbricati, miglioramenti fondiari ecc.) il richiedente deve dimostrare di possedere le particelle dell'UTE nelle quali insiste l'investimento dalla ricezione della domanda di aiuto fino alla domanda di pagamento, tramite il fascicolo aziendale; mentre a decorrere dalla ricezione di quest'ultima, il titolo di possesso, presente nel fascicolo aziendale, deve avere una durata sufficiente a coprire l'intero periodo di vincolo di cui al paragrafo 3.3.3.2.14 "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del DAR.

2) Il richiedente deve inoltre dimostrare, tramite il fascicolo aziendale, il possesso dell'intera UTE nella quale si intendono effettuare gli investimenti, nel periodo intercorrente dalla ricezione della domanda di aiuto e fino alla conclusione degli impegni di cui al successivo paragrafo 3.3.3.2.14 "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del DAR; durante tale periodo la composizione dell'UTE può variare, ma deve permanere la prevalenza dell'attività agricola rispetto alle altre attività di diversificazione. Ma deve essere mantenuta la coerenza (dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale) con l'investimento ammesso a finanziamento.

- Non sono ammissibili a finanziamento gli investimenti che non rispettano le condizioni di cui ai punti sopraindicati.

Se successivamente all'atto di assegnazione non sono rispettate le suddette condizioni, si provvederà alla revoca del contributo ed al recupero delle somme eventualmente erogate limitatamente per gli investimenti che non le soddisfano, fermo restando le eccezioni previste nel DAR.

3. Sostenibilità ambientale e obiettivi

- Come indicato al paragrafo 5.3.3.1.1 "Diversificazione verso attività non agricole" del PSR le domande devono essere accompagnate, in fase di completamento della domanda di aiuto, da una valutazione di sostenibilità ambientale dell'investimento previsto, realizzata alla scala pertinente alla dimensione del progetto, con particolare riguardo alla tutela, qualitativa e quantitativa della risorsa idrica.

- La misura si colloca prioritariamente in linea con l'obiettivo specifico del PSR di "mantenimento e creazione di nuove opportunità occupazionali e di reddito nelle aree rurali" e contribuisce, come indicato nel PSR e in particolare al paragrafo 5.3.3.1.1, anche ai seguenti obiettivi specifici:

- "consolidare e sviluppare le aziende sul territorio e sui mercati" (in quanto la misura sostiene la ricerca di nuove opportunità di reddito da parte dell'imprenditore agricolo);
- "promozione del risparmio energetico e delle energie rinnovabili" (in quanto la misura consente la diversificazione anche verso la produzione di energie rinnovabili).

Per quanto riguarda gli obiettivi generali comunitari la misura fa riferimento a quello di "Migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche".

4. Tipologia di investimento ammissibili e articolazione interna della misura

- Sono ammissibili esclusivamente gli investimenti previsti nei successivi paragrafi 5 e 6.

- Nell'ambito della medesima domanda di aiuto possono essere previste anche più tipologie di investimento.

- Sono ammissibili gli investimenti che rispettano, oltre a quanto previsto nel PSR e nel DAR, la conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di inquinamento e sicurezza e, a tal fine, il richiedente si impegna a realizzare gli investimenti ammessi a contributo in conformità alla normativa vigente. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa comunitaria vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti comunitari;

- L'articolazione della misura 311 è la seguente:

Azione A: Diversificazione, che prevede le seguenti tipologie di interventi:

- a.1** - attività socio-assistenziali - attività educative e didattiche
- a.2** - salvaguardia dei mestieri tradizionali del mondo rurale
- a.3** - produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili
- a.4** - attività ricreative tramite animali connesse al mondo rurale
- a.5** - attività ricreative e sportive connesse alle risorse naturali e paesaggistiche e alle tradizioni rurali

Azione B: Agriturismo, che prevede le seguenti tipologie di interventi:

- b.1** - qualificazione dell'offerta agrituristica
- b.2** - interventi negli spazi aperti
- b.3** - interventi sui fabbricati aziendali

5. Investimenti previsti

5.1 AZIONE A – diversificazione

▪ Tipologia interventi a.1

a.1) interventi all'interno delle aziende agricole finalizzati allo sviluppo di attività e prestazioni socio-assistenziali che vanno ad arricchire la rete locale dei servizi e delle opportunità sociali, nonché interventi finalizzati allo sviluppo di attività educative e didattiche.

Nel dettaglio gli interventi ammissibili nell'ambito della tipologia a.1 sono:

a.1) I – ristrutturazioni di fabbricati aziendali e acquisto di attrezzature necessarie all'erogazione delle attività previste nei progetti socio-assistenziali.

a.1) II – interventi finalizzati ad allestire e arredare, all'interno dei fabbricati aziendali, aule-laboratori per l'accoglienza degli ospiti e per l'allestimento di una zona di assaggio e sperimentazione. Sono compresi gli interventi relativi all'impiantistica e all'abbattimento delle barriere architettoniche allo scopo di uniformarsi ai requisiti previsti dalla normativa igienico-sanitaria, accesso ai portatori di handicap ai bambini o agli anziani, sicurezza nei luoghi di lavoro.

a.1) III – realizzazione di percorsi sicuri, in conformità con le specifiche disposizioni vigenti, all'interno dei locali e degli spazi aziendali per la visita dell'azienda da parte degli ospiti.

a.1) IV - spese per l'acquisto di strumenti didattici di tipo durevole da utilizzare in azienda, con esclusione di materiale di facile consumo.

Le spese ammissibili nell'ambito degli interventi a.1 sono:

- nel caso di progetti per attività e prestazioni socio-assistenziali, ristrutturazione di fabbricati aziendali, da adibire a soggiorni diurni, locali polifunzionali per lo svolgimento di attività formative e didattiche, spogliatoi, servizi igienici, con esclusione dei locali adibiti a pernottamento;
- allestimento di aule laboratorio all'interno dei fabbricati aziendali;
- miglioramento delle condizioni di sicurezza e delle condizioni di agibilità e accessibilità aziendale e abbattimento delle barriere architettoniche;
- interventi relativi all'impiantistica e alla segnaletica;
- allestimento aree da destinare a coltivazioni e/o allevamenti, non come attività produttive aziendali, ma per lo svolgimento delle attività e delle prestazioni oggetto dell'azione;
- acquisto di strumentazioni, attrezzature e arredi, con esclusione di materiale di facile consumo, da impiegare per percorsi formativi-didattici (aule didattiche), per supporti specifici (esigenze persone svantaggiate), per allestimenti esterni (aree attrezzate e percorsi) e interni (arredi);
- adeguamento di strutture e attrezzature esistenti per consentirne l'uso da parte di soggetti svantaggiati;
- realizzazione e/o sistemazione di percorsi sicuri per la visita dei locali aziendali e degli spazi aperti: sono ammesse opere per la realizzazione di camminamenti, corrimano, scalette, ecc.;
- interventi per la realizzazione e/o sistemazione di percorsi didattico-naturalistici;

Ulteriori specifiche interventi a.1 per attività e prestazioni socio-assistenziali

Per gli interventi a.1) di ristrutturazione di fabbricati aziendali sono ammissibili a finanziamento le spese per le seguenti tipologie di interventi (ancorché autorizzati ai sensi della l.r. 64/95 se l'autorizzazione è ancora in corso di validità):

- interventi di **restauro e di risanamento conservativo** (art. 79 comma 2 lett. **c** della L.R. 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio");
- interventi di **ristrutturazione edilizia** (art. 79 comma 2 lett. **d**, compresi quelli di cui al **punto 1** della L.R. 3 gennaio 2005, n.1);
- interventi di rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici nel caso di grave deterioramento delle finiture stesse;
- interventi per impiantistica elettrica, idraulica, idrotermosanitaria e altra impiantistica, purché venga modificata sostanzialmente la tecnologia utilizzata o la natura del servizio.

Non sono ammesse a finanziamento le spese per gli interventi di cui all'art. 79 comma 2 lett. **d) punto 2** (demolizione senza fedele ricostruzione) e **punto 3** (addizionali funzionali di nuovi elementi) della L.r. 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio".

Per gli interventi dell'azione a.1) relativi ad attività e prestazioni socio-assistenziali, sono ammessi al finanziamento solo i progetti che prevedono azioni coerenti con la programmazione socio-assistenziale dell'area territoriale di riferimento e compatibili con le indicazioni dei Piani Integrati di Salute.

Alla relazione tecnica, che completa la domanda di aiuto e che illustra il progetto, deve essere allegato in alternativa uno dei seguenti documenti:

- a) copia di una convenzione con un soggetto pubblico (es. Azienda USL, Comune...);
- b) parere di coerenza, tra il progetto presentato e la programmazione socio-assistenziale dell'area territoriale di riferimento, espresso da parte dell'articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci di cui alla L.R. 24 febbraio 2005 n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", Art.33 e 34.

Documentazione di riferimento per l'intervento a1 prestazioni socio-assistenziali

A completamento della domanda di aiuto	copia di una convenzione con un soggetto pubblico o parere di coerenza, tra il progetto presentato e la programmazione socio-assistenziale dell'area territoriale di riferimento, espresso dall'articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci.
Alla domanda di pagamento	Copia di una convenzione con un soggetto pubblico, oppure copia di un accordo scritto con un soggetto privato, o impegno a iniziare l'attività socio-assistenziale entro 6 mesi dall'accertamento finale
Per il periodo di vincolo	Una o più convenzioni o accordi scritti, riferiti a periodi anche non continuativi.

**

▪ Tipologia interventi a.2

a.2) interventi nelle aziende agricole finalizzati alla salvaguardia, ripristino, valorizzazione dei mestieri tradizionali del mondo rurale.

Nel dettaglio gli interventi ammissibili nell'ambito della tipologia a.2 sono:

a.2) I – interventi per il ripristino e il mantenimento delle strutture esistenti e delle attrezzature utilizzate, nonché l'acquisto di quest'ultime.

Le spese ammissibili nell'ambito degli interventi a.2 sono:

- restauro e risanamento conservativo (L.R. 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio" art. 79) di locali aziendali finalizzata alla realizzazione di un laboratorio per artigianato; sono compresi gli interventi relativi all'impiantistica;
- restauro conservativo di emergenze architettoniche rurali e di locali da utilizzare per i mestieri tradizionali del mondo rurale, compresi gli interventi relativi all'impiantistica;
- le spese di riparazione di vecchie attrezzature;
- acquisto di attrezzature afferenti allo svolgimento dei mestieri tradizionali del mondo rurale sotto indicati.

Ulteriori specifiche interventi a.2

Ai fini della presente azione, per "Mestieri tradizionali del mondo rurale" si intendono i processi produttivi e le attività dell'agricoltura e del mondo rurale sotto indicati:

- a) la lavorazione della terracotta e della ceramica, del vetro, del marmo, dell'alabastro, del mosaico, del legno, del ferro battuto per utensileria e per decorazione, della paglia, del cuoio per selleria e finimenti sportivi
- b) la tessitura, la lavorazione della lana e la tintura con colori naturali dei tessuti artigiani;
- c) le attività di maniscalco, di "doma" di cavalli, il mestiere del "buttero", il mestiere del "carbonaio", con relative attività di trasformazione del legno in carbone;
- d) le attività di trasformazione artigianale di alcuni prodotti agricoli svolte in piccole strutture di trasformazione già esistenti, come "metati" per l'essiccazione naturale delle castagne e mulini a pietra per la trasformazione "a freddo" di cereali e castagne;
- e) le attività artigianali connesse ai prodotti tradizionali di cui al decreto di attuazione del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 350 del 8 settembre 1999 di quanto disposto dall'art.8 del Decr.Lgs. n. 173/98 "Disposizioni in materia di costi di produzione per il rafforzamento strutturale delle aziende agricole" e pubblicato nell'Elenco Nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali curato dal Mi.P.A.A.F.. Per informazioni si veda www.arsia.toscana.it.

**

▪ Tipologia interventi a.3

a.3) interventi nelle aziende agricole finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Nel dettaglio gli interventi ammissibili nell'ambito della tipologia a.3 sono:

a.3) I – spese per l'installazione di sistemi per la produzione con possibilità di vendita di energia da fonti rinnovabili.

Le spese ammissibili nell'ambito degli interventi a.3 sono quelle per la realizzazione dei seguenti impianti:

- impianti solari fotovoltaici;
 - impianti solari termici;
 - impianti per la produzione di energia termica, energia elettrica, cogenerazione e trigenerazione alimentati a biomasse agroforestali;
 - impianti per la produzione di biogas, ottenuto dalla digestione anaerobica di biomasse agricole dedicate e di effluenti di allevamenti, e per la sua conversione in energia elettrica e termica;
 - impianti micro-idroelettrici, con potenza di picco non superiore a 20kWe;
 - impianti mini-eolici, con potenza di picco non superiore 100kWe per impianto;
 - impianti per l'utilizzo diretto del calore geotermico mediante pompe di calore anche senza prelievo di fluido.
- Sono ammissibili, oltre alle spese per gli impianti e per le attrezzature, le spese relative all'impiantistica, alle opere per la realizzazione di condutture e per i locali di controllo.

Sono ammesse le spese di ristrutturazione di impianti esistenti seppur inizialmente concepiti per altro scopo.

Ulteriori specifiche interventi a.3

Durante la programmazione 2007/2013 gli impianti per la produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, ammissibili nell'ambito degli interventi a.3 possono avere una potenza massima complessiva di 1 Megawatt elettrico (MW e) per UTE.

Il progetto deve essere completato dalle relative autorizzazioni nel rispetto della normativa vigente.

Nell'ambito della tipologia di investimento a.3 per gli impianti alimentati a biomasse (terza e quarta alinea delle spese ammissibili sopra elencate) durante il periodo di vincolo di destinazione degli investimenti le biomasse agricole e forestali impiegate devono essere prevalentemente di provenienza aziendale. La prevalenza delle biomasse può essere determinata sia in termini quantitativi che qualitativi (inteso come valore dei prodotti agricoli aziendali utilizzati contrapposto al costo dei prodotti acquistati).

Il riferimento normativo per l'individuazione delle biomasse agroforestali è il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152: Allegato X alla parte V, parte II sezione 4 "Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo" dalla lettera a) alla lettera e):

1. Tipologia e provenienza
 - a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;
 - b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate;
 - c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura;
 - d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;
 - e) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli

Per la produzione di biogas da digestione anaerobica sono ammessi anche gli effluenti di allevamento ovvero le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato come definiti dall'art. 74 del D. Lgs. 3 Aprile 2006.

La relazione tecnica che accompagna la domanda di completamento dovrà contenere il *piano di approvvigionamento* delle biomasse.

Il piano di approvvigionamento delle biomasse agroforestali dovrà contenere i seguenti elementi:

- Determinazione del fabbisogno annuo di biomasse agroforestali e di effluenti zootecnici in qualità e quantità (t/anno e relativo contenuto idrico medio) in riferimento alle esigenze energetiche dell'impianto;
- Descrizione delle fonti (boschi, colture dedicate ad uso energetico, residui dall'attività agricola e forestale e dall'allevamento zootecnico, materiale derivante dalla ripulitura dei fiumi e corsi d'acqua, ecc.) e del bacino di approvvigionamento, con una valutazione della distanza media dal punto di reperimento delle biomasse all'impianto di produzione energetica. A questo riguardo è necessario che il beneficiario dimostri l'effettiva disponibilità annua delle biomasse agroforestali aziendali per una quantità o valore pari almeno al 51% del fabbisogno annuo del predetto impianto; per la restante quota di biomasse agroforestali necessarie per l'approvvigionamento dell'impianto il beneficiario deve individuare i soggetti fornitori, che devono dichiarare la loro disponibilità alla stipula di contratti di fornitura o alla stipula di accordi di filiera;
- Descrizione delle modalità di produzione, delle diverse fasi di condizionamento, di trasporto e di stoccaggio delle biomasse agroforestali e degli effluenti zootecnici.
- Descrizione del criterio scelto per la determinazione della prevalenza delle biomasse aziendali.

**

▪ **Tipologia interventi a.4**

a.4) interventi nelle aziende agricole finalizzati allo svolgimento di: attività ricreative tramite animali connesse al mondo rurale; attività di cura, ricovero e addestramento di animali il cui uso sia connesso al patrimonio culturale locale ed alle tradizioni rurali.

Nel dettaglio gli interventi ammissibili nell'ambito della tipologia a.4 sono:

a.4) I – allestimento di ricoveri e recinti per gli animali da impiegare per attività ricreative senza fini sportivi agonistici, attività di cura, ricovero, addestramento, nonché spese per l'acquisto di appositi strumenti e ausili specifici per consentire lo svolgimento dell'attività, con esclusione di materiale di facile consumo.

Le spese ammissibili nell'ambito degli interventi a.4 sono:

- realizzazione e/o adeguamento di strutture e recinti per il ricovero, per l'addestramento e l'impiego di animali il cui uso sia connesso al patrimonio culturale locale ed alle tradizioni rurali, nonché per le attività faunistico-venatoria (es. recinti, maneggio, laghetti per pesca, gabbie per riproduttori, recinti per ambientamento...);
- acquisto di attrezzature e ausili, escluso il materiale di facile consumo da impiegare nelle attività sopra descritte.

**

▪ **Tipologia interventi a.5**

a.5) interventi nelle aziende agricole finalizzati allo svolgimento di attività ricreative e sportive connesse alle risorse naturali e paesaggistiche e alle tradizioni rurali.

Nel dettaglio gli interventi ammissibili nell'ambito della tipologia a.5 sono:

a.5) I – realizzazione o adeguamento di strutture e attrezzature strettamente finalizzate allo svolgimento delle suddette attività, con esclusione dell'acquisto di materiale di facile consumo.

Le spese ammissibili nell'ambito degli interventi a.5 sono:

- interventi di restauro e risanamento conservativo (art. 79 comma 2 lett. c della L.R. 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio") di bivacchi fissi;
- interventi relativi all'impiantistica e alla segnaletica;
- interventi per la realizzazione e/o sistemazione di percorsi escursionistici;
- interventi per la realizzazione e/o sistemazione di aree verdi attrezzate per lo svolgimento in azienda di attività ricreative all'aria aperta, con esclusione dell'acquisto di piante;
- interventi per la realizzazione di percorsi sicuri compresi quelli posti all'interno delle aziende faunistico-venatorie di cui alla l.r. 12 gennaio 1994, n. 3 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- acquisto di attrezzature fisse.

Ulteriori specifiche interventi a.5

Sono esclusi gli investimenti per attività ricreative non connesse alle tradizioni rurali (es. piscine, golf, tennis, ecc.).

5.2 AZIONE B – agriturismo

▪ **Tipologia interventi b.1 -**

b.1) interventi di qualificazione dell'offerta agrituristica e interventi per la preparazione e somministrazione dei prodotti aziendali agli ospiti delle aziende che svolgono attività agrituristica.

Nel dettaglio gli interventi ammissibili nell'ambito della tipologia b.1 sono:

b.1) I - interventi volti a favorire il risparmio energetico e idrico nell'ambito dell'attività agrituristica.

b.1) II - acquisizione di certificazioni di qualità per il servizio di ricettività

b.1) III - acquisto di attrezzature per la preparazione dei prodotti da somministrare nell'ambito dell'attività agrituristica

b.1) IV - acquisto di personal computer e dei relativi programmi software.

Le spese ammissibili nell'ambito degli interventi b.1 sono:

- realizzazione o miglioramento dell'isolamento termico degli edifici;
- miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento. Per interventi di miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento si intende:
 - a) installazione di caldaie ad alta efficienza certificate;

- b) installazione di centralina di controllo per la rilevazione della temperatura
- c) investimenti per lo sfruttamento dell'energia geotermica
- sistemi per il recupero, la depurazione e il riutilizzo delle acque per gli usi compatibili;
- realizzazione di vasche, serbatoi, invasi e condutture per la raccolta di acque meteoriche (per attività non produttive);
- impianti di irrigazione a goccia per la distribuzione dei reflui (per attività non produttive);
- adesione al regolamento comunitario vigente EMAS (*Environmental Management Auditing Scheme*) per il miglioramento delle prestazioni ambientali dell'impresa;
- ottenimento della certificazione dei sistemi di gestione ambientale ISO 14001 (International Organization for Standardization);
- ottenimento del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica Ecolabel, secondo la Decisione della Commissione europea 2003/287/CE del 14/04/03 e successive modifiche;
- acquisto di attrezzature idonee per la macellazione degli animali allevati in azienda, per la trasformazione degli alimenti, per la preparazione e conservazione dei cibi, nell'ambito della ristorazione agrituristica e della degustazione. Sono escluse dal contributo le spese per gli acquisti di attrezzature non fisse quali arredi, stoviglie, attrezzature per servizio tavola, vetrerie, porcellane e simili. Sono comprese le spese relative all'impiantistica;
- acquisto di apposito impianto mobile predisposto per la macellazione a norma del Regolamento (CE) n. 853/2004 e acquisto di attrezzature/impianti idonei per il compostaggio degli scarti della macellazione di animali allevati in azienda;
- acquisto di personal computer ed attrezzature informatiche accessorie destinate all'attività aziendale;
- acquisto di software finalizzati alla gestione degli ospiti, alla gestione della struttura aziendale e per sistemi di vendita on-line dei prodotti e servizi;
- acquisto di strumentazioni per il miglioramento degli standard di qualità e di sicurezza per le piscine già esistenti.

Ulteriori specifiche interventi b.1 finalizzati all'acquisizione di certificazioni di qualità

- Le spese generali direttamente necessarie e coerenti con quanto richiesto dalla normativa che regola l'ottenimento della certificazione, registrazione o marchio devono essere a firma di professionisti o società di consulenza dotati di partita IVA. Per servizi e consulenze esterni si intendono quelli prestati da soggetti totalmente esterni all'impresa. Tali spese non devono essere connesse in alcun modo alle normali spese di funzionamento dell'impresa, né ad adempimenti ad obblighi di legge (es. adeguamento normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

- Per le imprese che intendono ottenere il marchio comunitario Ecolabel per il servizio di ricettività turistica il gruppo di prodotti a cui il marchio può essere applicato è soltanto il "servizio di ricettività turistica" così definito ai sensi della Decisione della Commissione n. 2003/287/CE del 14/04/03, art. 2: "*erogazione a pagamento del servizio di pernottamento in strutture recettive dotate di stanze adeguatamente attrezzate con almeno un letto, offerto come attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti. Il pernottamento può comprendere l'erogazione di servizi di ristorazione, attività di fitness e/o spazi verdi*".

- I progetti si intendono realizzati quando sono stati ottenuti la certificazione, la registrazione o il marchio nel rispetto del progetto presentato.

**

Tipologia interventi b.2

b.2) interventi negli spazi aperti aziendali finalizzati a consentire l'ospitalità agrituristica.

Nel dettaglio gli interventi ammissibili nell'ambito della tipologia b.2 sono:

b.2) I – realizzazione di percorsi sicuri, in conformità con le specifiche disposizioni vigenti, negli spazi aperti aziendali per la visita dell'azienda da parte degli ospiti.

b.2) II – sistemazione e realizzazione di aree per ospitalità in spazi aperti (compresi agricompeggi).

b.2) III – realizzazione di eventuali volumi tecnici strettamente necessari all'attività agrituristica.

Le spese ammissibili nell'ambito degli interventi b.2 sono:

- realizzazione e/o sistemazione di percorsi didattico-naturalistici connessi alla fruizione delle risorse forestali e naturalistiche;
- realizzazione e/o sistemazione di aree verdi attrezzate per lo svolgimento in azienda di attività ricreative all'aria aperta, con esclusione dell'acquisto di piante;
- realizzazione e/o sistemazione di percorsi sicuri per la visita negli spazi aperti aziendali;

- opere per la realizzazione di recinzioni, sentieri, parapetti, corrimano, tenuta di terrapieni, scalette, gradinate, regimazione idraulica, illuminazione esterna, ecc.;
- realizzazione e/o sistemazione di aree per l'ospitalità in spazi aperti aziendali al fine di realizzare attività di agriturismo per l'ospitalità di tende, roulotte e camper;
- realizzazione di elementi essenziali non in muratura, finalizzate ad un corretto inserimento degli interventi nel contesto paesaggistico (quali *divisori, tettoie, ecc.*);
- interventi relativi all'impiantistica e alla segnaletica;
- realizzazione dei volumi strettamente necessari a contenere gli impianti tecnici (idrico, termico, di ventilazione, ecc.) che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità o di sicurezza, trovare luogo entro il corpo dell'edificio;
- in relazione all'attività di agriturismo, realizzazione di servizi igienici-sanitari e servizi di lavanderia all'interno delle strutture esistenti (nel caso di servizi realizzati in nuove strutture non sono ammesse le spese per le opere murarie);
- realizzazione di pozzetti agibili per acque di scarico e pozzetti di scarico per w.c. chimici.

**

- **Tipologia interventi b.3** - interventi sui fabbricati aziendali
- b.3) interventi sui fabbricati aziendali finalizzati a consentire l'ospitalità agrituristica.**

Nel dettaglio gli interventi ammissibili nell'ambito della tipologia b.3 sono:

b.3) I – ristrutturazione con le limitazioni previste nel paragrafo successivo "Ulteriori specifiche interventi b.3".

b.3) II – realizzazione di percorsi sicuri, in conformità con le specifiche disposizioni vigenti, all'interno dei locali aziendali per la visita dell'azienda da parte degli ospiti.

b.3) III – eliminazione delle barriere architettoniche, allo scopo di uniformarsi ai requisiti in materia di normativa igienico-sanitaria, accesso ai portatori di handicap, sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le spese ammissibili nell'ambito degli interventi b.3 sono:

- miglioramento delle strutture per l'ospitalità e per la ricettività dell'azienda;
- ristrutturazione e adattamento di locali per la macellazione aziendale secondo le indicazioni di cui alla delibera 31 agosto 2009, n. 746 (Linee guida per la fornitura di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale), nonché ristrutturazione e adattamento di locali esistenti per la macellazione a norma del Regolamento (CE) n. 853/2004.
- miglioramento delle condizioni di sicurezza e delle condizioni di agibilità e accessibilità aziendale e abbattimento delle barriere architettoniche;
- realizzazione e/o sistemazione di percorsi sicuri per la visita nei locali e negli spazi aperti aziendali: sono ammesse opere per la realizzazione di camminamenti, corrimano, scalette, ecc.;
- sono comprese le spese relative all'impiantistica.

Ulteriori specifiche interventi b.3

Per gli interventi di ristrutturazione di fabbricati aziendali, sono ammissibili a finanziamento le spese per le seguenti tipologie di interventi (ancorché autorizzati ai sensi della l.r. 64/95 se l'autorizzazione è ancora in corso di validità):

- interventi di **restauro** e di **risanamento conservativo** (art. 79 comma 2 **lett. c** della L.R. 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio");
- interventi di **ristrutturazione edilizia** (art. 79 comma 2 **lett. d**, compresi quelli di cui al punto 1 della L.R. 3 gennaio 2005, n.1);
- interventi di **rinnovamento e sostituzione delle finiture** degli edifici nel caso di grave deterioramento delle finiture stesse;
- interventi per **impiantistica** elettrica, idraulica, idrotermosanitaria e altra impiantistica, purché venga modificata sostanzialmente la tecnologia utilizzata o la natura del servizio.

Con riferimento alla scheda di misura del PSR e alla zonizzazione di cui alla DGR n. 785/2007, si precisa quanto segue:

- gli investimenti di cui al punto b.3 prima alinea ristrutturazioni di fabbricati compreso l'aumento dei posti letto possono essere finanziati solo nelle aree rurali classificate **C2 e D**;
- gli investimenti di cui al punto b.3 seconda e terza alinea (percorsi sicuri, abbattimento barriere architettoniche e sicurezza nei luoghi di lavoro) possono essere finanziati nei comuni rurali classificati **B, C e D** anche se collegati a tipologie di investimento non ammissibili (es. aumento dei posti letto in zona C1 e B), precisando che in questo ambito i lavori edili, compresi i lavori di impiantistica devono essere effettuati su strutture abitabili/agibili e sono ammissibili solo se strettamente funzionali a interventi per:

- la realizzazione di percorsi sicuri in azienda, compreso l'adattamento di locali per la somministrazione pasti, per le degustazioni, per la visita alle strutture produttive aziendali e per l'adattamento di locali per la macellazione aziendale;
- l'abbattimento delle barriere architettoniche per il facile accesso ai portatori di handicap, ai bambini o agli anziani;
- la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Non sono ammesse a finanziamento le spese per gli interventi di cui all'art. 79 **comma 2, lett. d) punto 2** (demolizione senza fedele ricostruzione) **e punto 3** (addizionali funzionali di nuovi elementi) della L.r. 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio".

6. Interventi aventi ad oggetto investimenti immateriali

La finalità di questi investimenti è la stessa dell'investimento materiale al quale sono collegati.

Nel rispetto di quanto previsto nel DAR (paragrafo 3.3.3.2.2 "Investimenti immateriali realizzati da privati"), le tipologie di investimento immateriali finanziabili sono le seguenti:

- Spese propedeutiche all'acquisizione di certificazioni di qualità per il servizio di ricettività;
- Spese per l'acquisizione di certificazioni di qualità per il servizio di ricettività.

Il sostegno non è concesso per i costi di mantenimento della certificazione. La quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento.

7. Tipologie di spesa ammissibili

7.1 Normativa di riferimento e modalità di pagamento

Per le norme sull'ammissibilità delle spese si fa riferimento al paragrafo 3 del DAR ("Spese ammissibili"), salvo quanto previsto nei successivi paragrafi.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, deve rispettare quanto previsto dal DAR al paragrafo 3.3.3.1.4 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento", che elenca quelle che sono le modalità di pagamento dei fornitori ammesse. In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

7.2 Ulteriori specifiche e limitazioni sulle spese ammissibili rispetto a quanto previsto nel DAR

- Sono ammesse le seguenti spese generali:

- 1) onorari di professionisti abilitati, consulenze, gli studi di fattibilità, l'acquisizione di diritto di brevetto e di licenze inerenti gli investimenti per i quali viene richiesto il contributo nel limite massimo del 10% dell'importo complessivo dell'investimento a cui queste si riferiscono (escludendo gli acquisti di macchine o attrezzature);
- 2) nel caso di acquisto di macchine o attrezzature, anche finalizzate alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nella misura massima del 1% dell'importo complessivo dell'investimento a cui queste si riferiscono;
- 3) le spese connesse all'attività di informazione e pubblicità se sono sostenute nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 3.3.3.2.13 "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" del DAR e le spese per la tenuta del conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione) e le spese per garanzie fidejussorie richieste dall'amministrazione se direttamente attribuibili all'operazione oggetto di investimento e previste nel bando (anticipo, SAL, IAP provvisorio, ecc.);

Il totale delle spese generali di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, è ammesso nel limite massimo del 10% calcolato sull'investimento complessivo ammesso a contributo.

Nel caso in cui queste spese non siano richieste contestualmente con la domanda di aiuto, il richiedente/beneficiario può farsi riconoscere queste spese se sostenute successivamente alla data di ricezione della domanda di aiuto, a condizione che sia rispettato il suddetto limite massimo (10% sull'investimento complessivo ammesso a contributo) e non vi sia un aumento del contributo determinato dall'ente in sede di ammissibilità della domanda di aiuto. In tal caso è ammesso che il contributo derivante dalle suddette spese possa essere compensato con altre spese non sostenute/rendicontate senza che ciò determini una modifica del progetto approvato.

- Si richiama l'attenzione a quanto previsto nel DAR al paragrafo 3.3.3.2.8 "Fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro". Ai fini dell'ammissibilità delle suddette operazioni devono essere soddisfatte le condizioni previste nel DAR.

- La valutazione della congruità e ragionevolezza delle spese ammissibili riferita ai "sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi ecc.) di cui al paragrafo 3.3.3.1.2. " Imputabilità, pertinenza e congruità" del DAR, avviene con uno dei seguenti sistemi:

- a) comparazione dei preventivi di spesa (nel caso di acquisti). In caso che siano richiesti tre preventivi devono essere prodotti da tre ditte diverse ed in concorrenza fra loro, indipendentemente se si riferiscono allo stesso modello o a modelli diversi fra loro;
- b) per le voci di spesa di carattere agronomico, comparazione dei prezzi con quelli contenuti nel prezzario regionale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 29/07/96 n° 954 "PREZZARIO REGIONALE ANALITICO E SINTETICO PER OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI COMPETENZA PRIVATA IN AGRICOLTURA E FORESTAZIONE", e successive modifiche e integrazioni, se in esso presenti;
- c) per le voci di spesa di carattere forestale, comparazione dei prezzi con quelli contenuti nel prezzario approvato dalla Regione Toscana con Deliberazione n. 1091/2008 e s.m.i.;
- d) per le voci di spesa di carattere edile/strutturale, comparazione dei prezzi con quelli contenuti nel Prezzario ufficiale di riferimento per le opere di competenza delle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali nel territorio regionale della Toscana e dell'Umbria, pubblicato dal Ministero delle infrastrutture – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e per l'Umbria o, in alternativa con il Prezzario regionale dei Lavori Pubblici approvato con DGR 244 del 1/3/2010;
- e) nel caso di voci di spesa non riscontrabili nei prezzari, tramite presentazione di apposita Analisi dei Prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte dell'Ente competente.

L'Ente competente può richiedere l'asseveramento dell'Analisi dei Prezzi nei casi in cui lo ritenga opportuno.

7.3 Descrizione delle spese non ammissibili

Fermo restando quanto previsto nel DAR al paragrafo 3 "Spese Ammissibili", non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- 1) lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- 2) opere o investimenti in macchine, attrezzature, impianti riferiti ad UTE diversa da quella indicata in domanda, ancorché relativa alla stessa impresa;
- 3) qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione, relativo a macchinari, attrezzature e impiantistica già esistenti;
- 4) acquisto di mezzi di trasporto, anche se ad uso promiscuo;
- 5) acquisto di attrezzature e materiali di facile consumo;
- 6) acquisto di mobili, attrezzature e arredamenti degli uffici, ad eccezione fatta di quanto specificatamente indicato nel presente bando;
- 7) spese e oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- 8) spese generali relative agli investimenti immateriali;
- 9) onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- 10) macchinari e attrezzature usate, ad eccezione fatta di quanto specificatamente indicato nel presente bando;
- 11) spese in economia se non in coerenza con quanto previsto dal DAR al paragrafo 3.3.3.2.8 "Fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro"
- 12) acquisto di diritti di produzione agricola, di animali o di piante annuali.
- 13) investimenti per impianti di produzione di energia superiori ad 1 Megawatt elettrico di potenza per UTE.

8. Localizzazione dell'investimento

L'investimento, per essere ammesso a beneficio, deve ricadere nel territorio regionale.

- Gli investimenti della misura 311 devono essere realizzati nelle zone classificate come B, C1, C2 e D, come definite dalla Delibera della Giunta Regionale n. **785** del 05/11/2007 "*Orientamenti per l'individuazione dei territori eligibili alle forme di sostegno previste dall'asse 3 e dall'asse 4 Metodo Leader del PSR 2007/13 e dall'asse V del POR FESR 2007/13*".

In ogni caso, la localizzazione dell'investimento deve rispondere a quanto disposto dal DAR ai paragrafi 3.3.3.3.4 "Localizzazione degli investimenti materiali" e 3.3.3.3.5 "Localizzazione degli investimenti immateriali".

9. Impegni e riduzioni

9.1 Impegni dalla presentazione della domanda di aiuto fino al pagamento

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto e di pagamento il richiedente si impegna a rispettare, oltre agli impegni previsti al paragrafo 3.1.1 "Impegni comuni a tutte le misure" dall'allegato al DAR, i seguenti impegni specifici:

- 1) nel caso di ammissione a contributo a non richiedere/ottenere altre agevolazioni pubbliche (es. detrazioni fiscali, tariffe incentivanti ecc.) per gli investimenti oggetto del finanziamento fino al termine del vincolo di cui al paragrafo 3.3.3.2.14 "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del DAR. Il mancato rispetto di questo obbligo comporta la non ammissibilità degli investimenti e conseguentemente la revoca e la restituzione del contributo per essi concesso. **Fanno eccezione gli investimenti** per la produzione di energia da fonti rinnovabili che beneficiano per quota parte di sostegni previsti dalla normativa nazionale vigente; in tal caso i tassi di contribuzione sono indicati al paragrafo 10.

2) ad acconsentire l'accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria.

3) a dare preventiva comunicazione all'Ente che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo relativo all'acquisto del bene stesso. Non è consentita la ricollocazione dei beni al di fuori del territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo, pena la revoca del contributo concesso per i beni ricollocati ed il contestuale recupero dello stesso.

9.2 Riduzioni in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post

Fatta salva l'applicazione dell'art. 31 del Reg. Ce n. 1975/06, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo si applicano le riduzioni ed esclusioni che saranno disciplinati da successivo atto della G.R. in attuazione del D.M 22 dicembre 2009 n. 30125.

9.3 Impegni per l'azione B - agriturismo

in caso di domanda di aiuto inerente investimenti di cui all'azione B. Agriturismo, il richiedente si impegna a:

- sottoscrivere una garanzia fideiussoria a favore di ARTEA alla data della domanda di pagamento del saldo, in caso di assenza dell'autorizzazione agrituristica per gli interventi a valere sull'azione B, *oppure in caso che la domanda di aiuto sia accompagnata dalla relazione di cui all'articolo 7 della l.r. 30/2003 redatta sul sistema informativo di Artea senza presentazione della relativa DIA al comune di riferimento. La mancata sottoscrizione della garanzia fideiussoria non permette l'erogazione del saldo, con obbligo di restituzione dell'eventuale anticipo e/o stato di avanzamento;*
- restituire il contributo ricevuto nel caso di non ottenimento dell'autorizzazione per le attività agrituristiche oggetto dell'investimento entro il termine di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di pagamento, o nel caso di perdita dell'autorizzazione per attività agrituristiche durante il periodo di durata degli impegni connessi alla durata dell'operazione di investimento. Nel caso di attività agrituristica avviata a seguito di presentazione della DIA, la restituzione del contributo si applica nel caso di ricevimento, durante il periodo di durata degli impegni sopra indicati, di un atto definitivo di divieto di prosecuzione dell'attività agrituristica da parte del comune competente.

10. Tassi di contribuzione, minimali e massimali

10.1 Tassi di contribuzione

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto sul costo totale ammissibile, secondo le percentuali di contribuzione sotto indicate nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 5.3.3.3.1 del PSR.

Il contributo è pari al **40%** del costo ammissibile, elevato al **50%** qualora l'investimento sia realizzato in zone montane ai sensi della Direttiva 75/268/CEE (Art. 3 comma 3) e successive modificazioni e integrazioni e sulla base della classificazione dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

La maggiorazione del contributo per investimenti in zona montana si verifica nei seguenti casi:

- nel caso di investimenti collegati alla superficie: maggiorazione se l'investimento ricade in zona montana.
- nel caso di investimenti non direttamente collegati alla superficie: maggiorazione se almeno il 51% della superficie agricola utilizzata dell'UTE collegata o collegabile all'investimento ricade in zona montana.

Specifico bando fondi derivanti dall'OCM Tabacco: Il contributo sarà pari al 50% del costo ammissibile, elevato al 60% qualora l'investimento sia realizzato in zone montane ai sensi della Direttiva 75/268/CEE (Art. 3 comma 3) e successive modificazioni e integrazioni, nel caso di conferma dell'esito positivo dell'iter di notifica alla Commissione europea dei nuovi tassi di contribuzione riservati ai tabacchicoltori a valere sulla Misura 311. Con successivo atto dirigenziale e comunque prima della formazione della graduatoria provvisoria, sarà data conferma dei tassi di contribuzione da applicare.

Rispetto ai tassi di contribuzione sopra indicati fanno eccezione:

1) le domande relative all'azione a3 di coloro che intendono aderire ai benefici previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 ("Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387") e successive modifiche e integrazioni, o che intendono beneficiare di altri contributi pubblici se permesso dalla normativa vigente. Il finanziamento concedibile per le spese relative all'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili è in tali casi pari al **20%** della spesa ammissibile

2) le domande per la realizzazione di impianti a biomasse agroalimentari, da allevamento e forestali per i quali è previsto, ai sensi dell'art. 42 della L 99/2009, che la tariffa onnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria. Il finanziamento concedibile in tali casi non può essere superiore al **40%** del costo dell'investimento, anche se realizzato in zone montane ai sensi della Direttiva 75/268/CEE.

10.2 Minimali e massimali

Come indicato nel DAR, non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile (in sede di atto di assegnazione) inferiore a:

€ 5.000 per progetti relativi a spese per investimenti materiali con opere edili;

€ 2.000 per progetti relativi a spese per investimenti materiali senza opere edili.

Il sostegno è concesso e deve essere conteggiato alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/06 della Commissione del 15.12.06 e s.m.i (de minimis), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore

L'importo massimo del contributo pubblico concedibile a valere sulla misura 311 per beneficiario è di € **200.000 per ogni annualità finanziaria.**

Per quanto sopra il richiedente deve dichiarare di non aver ricevuto nel triennio precedente atti di concessione o liquidazione di contributi di cui al regime "de minimis" oltre i limiti previsti dalla normativa di riferimento, nonché l'ammontare e le date dell'assegnazione e dell'eventuale erogazione dei contributi stessi.

11. La domanda di aiuto

Per partecipare alla graduatoria relativa ai fondi disponibili nell'annualità 2011, la domanda per l'accesso ai contributi (denominata 'Domanda di aiuto'), può essere presentata a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro il 31 dicembre 2010.

Per partecipare alla graduatorie relativa ai fondi disponibili nell'annualità 2012 si provvederà con successivo atto a fissare i termini di apertura e chiusura per la presentazione della domanda di aiuto.

Qualora il termine di presentazione di una istanza scada di sabato o un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo, qualunque sia la modalità di sottoscrizione utilizzata.

La domanda deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata, impiegando la modulistica disponibile nel sistema informatico ARTEA, reperibile sul sito dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) www.artea.toscana.it.

Le domande di aiuto sono semplificate e contengono esclusivamente gli elementi necessari a valutarne l'ammissibilità ed il livello di priorità, fermo restando quanto previsto al paragrafo 2.10 "**Destinazione dei fondi dall'OCM tabacco**" del DAR in merito alla gestione delle risorse finanziarie e delle graduatorie.

Le priorità contenute in domanda di aiuto sono indicate e attribuite nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 3.1.6 "Criteri di selezione delle operazioni finanziate per le misure a sostegno degli investimenti" – Misura 311 "Diversificazione in attività non agricole" dell'Allegato al DAR.

Ai sensi della l.r. n. 45/07 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale elettronico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA Fermo restando quanto previsto al paragrafo 1 "Condizioni generali" dell'Allegato DAR, la domanda deve riferirsi ad un'unica unità produttiva ricadente nel territorio di un singolo Ente competente.

Come indicato nel DAR per la misura 311 per ogni UTE posseduta il richiedente può presentare, per ogni annualità finanziaria del PSR, una sola domanda di aiuto per ciascuna delle due azioni che compongono la misura stessa.

12. Richiesta del completamento della domanda di aiuto

L'Ente competente, richiede il completamento delle domande che risultano finanziabili in base alla graduatoria preliminare. Ai fini del completamento deve essere richiesta la seguente documentazione, se non già presente nel fascicolo aziendale e se pertinenti con la tipologia di investimento:

A) RELAZIONE TECNICA contenente:

- 1) descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda (ordinamento culturale, processi produttivi aziendali, composizione della forza lavoro) e di quella prevista al termine degli interventi programmati con indicati i riferimenti catastali delle particelle oggetto dall'investimento;
- 2) descrizione tecnica degli investimenti;
- 3) valutazione di sostenibilità ambientale dell'investimento previsto, realizzata alla scala pertinente alla dimensione del progetto, con particolare riguardo alla tutela, qualitativa e quantitativa della risorsa idrica nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 5.3.3.1.1 del PSR;
- 4) descrizione, secondo le indicazioni dell'allegato 1 del presente bando, che l'attività agricola sarà prevalente sulle attività di diversificazione previste nell'ambito degli interventi a valere sull'azione A) oppure, disgiuntamente, nell'ambito degli interventi a valere dell'azione B). La relazione tecnica che completa la

domanda di aiuto deve dimostrare il permanere della prevalenza dell'attività agricola e per tutto il periodo di vincolo;

- 5) descrizione degli effetti che gli investimenti programmati avranno sull'azienda, al fine di dimostrare che gli stessi portano alla diversificazione delle attività agricole, e/o all'incremento del reddito aziendale complessivo, e/o all'attivazione di rapporti economici con soggetti operanti al di fuori del settore agroalimentare;
- 6) dimostrazione della pronta cantierabilità delle opere e/o degli acquisti per i quali si richiede il finanziamento secondo quanto indicato al paragrafo 2.2 "Cantierabilità degli investimenti" dell'allegato al DAR;
- 7) dimostrazione che gli investimenti previsti non rientrano fra quelli considerabili di sostituzione ai sensi del DAR (paragrafo 3. "Spese ammissibili");
- 8) motivazione della scelta, fra i tre preventivi eventualmente acquisiti, dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di tre preventivi, per i soli casi previsti da DAR;
- 9) nel caso di impianti da energia solare ed eolica deve essere dimostrata la compatibilità con le norme in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente. Per gli impianti ad energia solare deve essere giustificata l'eventuale messa a terra per assenza o insufficienza di fabbricati e dimostrare che l'occupazione del suolo non determina una diminuzione della capacità produttiva dell'azienda agricola;

La relazione tecnica deve essere firmata congiuntamente dal richiedente e da un tecnico abilitato. La relazione può essere firmata solo dal richiedente nel caso che la domanda di aiuto preveda un contributo richiesto inferiore a 50.000 euro.

B) ALTRA DOCUMENTAZIONE ove pertinente:

- 1) copia dell'autorizzazione per attività agrituristiche rilasciata ai sensi della l.r. 30/03, oppure parere sulla relazione agriturbistica espresso dall'ente competente; oppure in alternativa stampa relazione agriturbistica di cui all'articolo 7 della L.r. 30/2003 redatta sul sistema informativo di Artea e con esito positivo, nonché dichiarazione in merito all'avvenuta presentazione della DIA o impegno a presentarla entro il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di pagamento.
- 2) copia di una convenzione con un soggetto pubblico o parere di coerenza, tra il progetto presentato e la programmazione socio-assistenziale dell'area territoriale di riferimento, espresso dall'articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci;
- 3) eventuale piano di coltura e/o di manutenzione;
- 4) progetto dell'intervento comprendente il computo metrico estimativo delle opere da realizzare, firmato da un tecnico abilitato, in cui devono essere specificate le spese imputate ad eventuali impianti ed attrezzature nonché le eventuali forniture di beni e servizi da parte del richiedente. In quest'ultimo caso il richiedente deve illustrare l'analisi di tali forniture per tipologia di intervento e dimostrare la congruità del lavoro svolto direttamente, attraverso l'indicazione dei mezzi tecnici impiegati e la quantificazione del lavoro, proprio o dei propri coadiuvanti, necessari per la realizzazione delle singole tipologie di opere previste. Il computo metrico deve essere redatto sulla base dei criteri di valutazione della spesa indicati al precedente paragrafo 8.2; il progetto dovrà contenere le motivazioni in caso di acquisti effettuati con meno di tre preventivi;
- 5) copia dei preventivi di spesa relativi a macchine e/o attrezzature a giustificazione della valutazione di congruità effettuata e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto, con dichiarazione di pronta consegnabilità dei beni;
- 6) copia della Concessione, Autorizzazione edilizia, permesso a costruire o D.I.A., comprensiva della documentazione e degli allegati tecnici. La documentazione deve essere controfirmata dal richiedente;
- 7) se non già compresi nella documentazione di cui al punto precedente, eventuali permessi/autorizzazioni/concessioni necessarie per la realizzazione dell'intervento in relazione alla sua ubicazione territoriale;
- 8) documenti necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti di priorità dichiarati nella domanda di aiuto e indicati nel paragrafo 3.1.6 "Criteri di selezione delle operazioni finanziate per le misure a sostegno degli investimenti" – Misura 311 "Diversificazione in attività non agricole" del DAR;
- 9) dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, nei casi previsti dalla normativa vigente;

In aggiunta a quanto sopra stabilito, i soggetti di diritto pubblico devono allegare al progetto esecutivo:

- 1) l'atto di approvazione del progetto presentato, con la specifica della quota finanziaria per la quale si chiede il contributo e di quella a carico del soggetto richiedente;
- 2) dichiarazione di impegno a eseguire a proprie spese la manutenzione delle opere realizzate o dei macchinari acquistati, durante il periodo di impegno;
- 3) se necessario, piano della sicurezza ai sensi della D.Lgs. 494/1996;
- 4) modalità di individuazione dell'esecutore dei lavori o del fornitore.

L'ufficio istruttore, qualora ne riscontri la necessità e in aggiunta a quanto previsto ai punti precedenti, può chiedere la ricezione di ulteriori documenti, da prodursi eventualmente anche a firma di un tecnico abilitato.

13. Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale

Si precisa che fino all'atto di assegnazione la verifica di tutti gli elementi concorsuali viene effettuata in base a quanto indicato dal DAR approvato con Delibera di Giunta n. 685 del 19 luglio 2010. Per le fasi successive si rimanda a quanto stabilito nel DAR.

Si rinvia ai capitoli 3 "Spese Ammissibili" del DAR e 3.1.5 "Procedure amministrative per l'assegnazione e la gestione dei contributi" dell'DAR e per quanto non espressamente previsto nel presente bando, in particolare per quanto riguarda i seguenti argomenti:

- Definizioni
- Competenze tecnico amministrative sulle singole misure
- Gestione delle economie
- Destinazione dei fondi derivanti dall'OCM tabacco
- Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari (condizioni generali, modalità di sottoscrizione della domanda di aiuto, domande parzialmente finanziabili)
- Limitazioni ed esclusioni relative a tutte le misure (condizioni di accesso relative ai beneficiari, cantierabilità degli investimenti, inizio lavori)
- Specifiche relative ad alcune misure che prevedono sostegno agli investimenti (impegni comuni a tutte le misure e limitazioni ed esclusioni di misura)
- Tempistica
- Formazione graduatoria preliminare
- Presa d'atto della graduatoria preliminare
- Completamento domanda di aiuto
- Richiesta del completamento della domanda di aiuto
- Istruttoria completamento domanda di aiuto
- Emissione degli atti di assegnazione dei contributi o stipula della convenzione
- Anticipo
- Variante in corso d'opera
- Richiesta di variante in corso d'opera
- Proroga dei termini
- Richiesta di proroga
- Comunicazioni relative alla cessazione di attività o alla cessazione della conduzione dell'impresa
- Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione
- Domanda di pagamento
- Correzione errori palesi contenuti nelle domande e nella documentazione presentata
- Istruttoria di recupero
- Monitoraggio
- Impegni ed obblighi
- Fasi del procedimento per le misure escluso la misura 124 e escluso l'asse 4.
- Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento
- Disposizioni in materia di informazione e pubblicità
- Importi minimi e massimi dei contributi
- Priorità per la selezione delle domande di aiuto (valutazione delle priorità, comparti produttivi/zone prioritarie, tipologia di investimento/comparto prioritario)
- Inserimento piano previsionale
- Costituzione o aggiornamento fascicolo aziendale
- Reinserimento delle domande non finanziabili dalla graduatoria dell'annualità precedente
- Subentro

ALLEGATO 1

PRINCIPALITÀ DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA

1. PREMESSA

La dimostrazione della prevalenza dell'attività agricola sulle attività di cui all'azione A) o, disgiuntamente, all'azione B) della misura in oggetto, può essere presentata, a scelta del beneficiario, in una delle seguenti modalità:

1) sistema a specifica dimostrazione:

- la dimostrazione deve avvenire tramite idonei documenti contabili/ fiscali/ previdenziali.

1) sistema standard:

- nell'ambito dell'azione A) – diversificazione- per la dimostrazione della prevalenza dell'attività agricola, il sistema standard è di tipo misto: per la parte agricola relativa alla coltivazione, silvicoltura e allevamento, si prendono a riferimento i valori della PLV standard del regolamento di attuazione della L.r. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana" e per la parte non agricola (attività di agricoltura sociale, attività didattiche, attività ricreative tramite animali, etc.) saranno presi a riferimento i documenti contabili. **Nel caso di** produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche per la prevalenza dell'attività agricola si fa riferimento alle disposizioni contenute nella circolare n. 32/E del 6 luglio 2009 dell'Agenzia delle Entrate, disponibile su www.regione.toscana.it Sezione Agricoltura – Tema sviluppo rurale
- nell'ambito dell'azione B) – agriturismo - per la dimostrazione della prevalenza dell'attività agricola sull'attività agrituristiche si deve fare riferimento al criterio scelto dall'imprenditore agricolo ai sensi della L.r.30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana".

La relazione tecnica che accompagna la domanda di aiuto e che illustra il progetto che si intende attuare deve rappresentare, con riferimento al criterio scelto per la dimostrazione della prevalenza dell'attività agricola, lo stato dell'azienda al momento della presentazione della domanda e lo stato finale ipotizzato al termine degli investimenti programmati.

Nel caso di domanda di aiuto a valere sia sull'azione A che sull'azione B, la relazione tecnica che accompagna il progetto deve trattare separatamente la dimostrazione della principalità per le due azioni secondo le indicazioni riportate per successivo paragrafo 2.

Per gli impianti a biomassa (all'interno dell'intervento a.3):

- Nel caso di investimenti in impianti per la produzione di energia alimentati con biomasse, la principalità è dimostrata con il rispetto del requisito che la provenienza delle biomasse sia prevalentemente aziendale. La prevalenza può essere determinata sia in termini quantitativi che qualitativi (inteso come valore dei prodotti agricoli aziendali utilizzati contrapposto al costo dei prodotti acquistati).
- La relazione tecnica che completa la domanda di aiuto dovrà contenere il piano di approvvigionamento delle biomasse secondo le indicazioni del punto "Tipologia interventi a.3" del presente bando nonché il criterio scelto per la dimostrazione della prevalenza delle biomasse utilizzate.
- Il riferimento normativo per l'individuazione delle biomasse agroforestali è il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 e s.m.i.: Allegato X alla parte V, parte II sezione 4 "Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo" dalla lettera a) alla lettera e). Per la produzione di biogas da digestione anaerobica sono ammessi anche gli effluenti di allevamento ovvero le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato come definiti dall'art. 74 del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

2. CONTENUTI DELLA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA IL PROGETTO

Di seguito sono specificati i contenuti della relazione tecnica che accompagna il progetto per il quale viene chiesto il contributo sulla Misura 311 del PSR 2007/2013,

Per l'azione A-Diversificazione sono indicati i documenti che consentono di accertare il permanere della principalità dell'attività agricola e che costituiscono l'oggetto essenziale dell'attività di controllo ¹.

Per l'azione B-Agriturismo i documenti che consentono di accertare il permanere della principalità dell'attività agricola e che costituiscono l'oggetto essenziale dell'attività di controllo sono quelli indicati nel regolamento di attuazione della L.r.30/2003, a seconda della scelta fatta dall'imprenditore circa la dimostrazione della principalità dell'attività agricola.

¹ L'impegno relativo alla durata delle operazioni finanziarie è pari a 5 anni ai sensi dell' Art. 72 Reg.CE 1698/2005

2.1 AZIONE A – Diversificazione

Tabella 1 – Rapporto tra PLV ed entrate da attività diversificate di cui all'azione A della misura 311

Produzione di energia da fonti rinnovabili all'interno dell'azione a

	Elementi contenuti nella relazione tecnica che accompagna il progetto	Oggetto essenziale dell'attività di controllo nei cinque anni di durata di vincolo
impianti a biomasse	Dimostrazione prevalenza biomassa in termini quantitativi o qualitativi (inteso come valore dei prodotti agricoli aziendali contrapposto al costo prodotti acquistati) con riferimento alla circolare n. 32/E del 6 luglio 2009 dell'Agenzia delle Entrate	Provenienza e prevalenza biomassa Piano di approvvigionamento e relazione tecnica presentata
impianti fotovoltaici	Descrizione della sussistenza dei requisiti indicati al punto 4 n. 32/E del 6 luglio 2009 dell'Agenzia delle Entrate della circolare per la produzione di energia eccedente i primi 200 KWe (per il punto 2 indicare quale requisito ricorre)	Potenza totale degli impianti presenti in Azienda Verifica requisiti descritti nella relazione tecnica
"altri impianti" per la produzione di energia da fonti rinnovabili:		
"altri impianti" di potenza non superiore a 20 KWe	La prevalenza dell'attività agricola è considerata realizzata nel caso in cui gli impianti per la produzione di energia abbiano una potenza complessiva non superiore a 20 KW elettrici	Potenza totale degli impianti presenti in azienda

Per le altre attività di diversificazione all'interno dell'azione a

Metodo	Elementi contenuti nella relazione tecnica che accompagna il progetto		Oggetto essenziale dell'attività di controllo nei cinque anni di durata di vincolo	
	agricoltura	diversificazione	agricoltura	diversificazione
	colonna A	colonna B	colonna C	colonna D
Standard-misto	Calcolo della PLV agricola, applicando i valori di cui all'allegato A ² - parte II - del Reg. 3 agosto 2004, n. 46, tabelle A, B e C, con proiezione per ogni anno di durata di vincolo	Previsione delle entrate derivanti dalle "attività diversificate", suddivise per ogni gli anno di durata di vincolo.	Rispetto dei valori di cui alla colonna "A" in relazione alle attività praticate in azienda.	Documenti contabili e fiscali di legge.
Specifica dimostrazione	Calcolo della PLV agricola, sulla base delle medie degli anni precedenti, con proiezione per ogni anno di durata di vincolo	Previsione delle entrate derivanti dalle "attività diversificate", suddivise per ogni gli anno di durata di vincolo.	Documenti contabili e fiscali di legge.	Documenti contabili e fiscali di legge.

2.2 AZIONE B – Agriturismo

Nel caso che il soggetto richiedente sia già autorizzato ai sensi della l.r.30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana" per la dimostrazione della principalità valgono i riferimenti all'autorizzazione in suo possesso, che devono essere riportati nella relazione tecnica che accompagna il progetto.

Nel caso che il soggetto richiedente si impegni a chiedere l'autorizzazione di cui alla l.r.30/2003 nel periodo successivo alla domanda di adesione alla Misura 311 Azione B – Agriturismo, valgono i riferimenti relativi al parere con esito positivo della relazione agrituristiche, che devono essere riportati nella relazione tecnica che accompagna il progetto. *In alternativa* nel caso che il soggetto richiedente abbia già presentato al SUAP la documentazione necessaria per svolgere attività agrituristiche ai sensi della l.r. 30/2003 come modificata dalla l.r. 80/2009, oppure si sia impegnato a presentarla entro il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di pagamento, per la dimostrazione della principalità valgono i contenuti della relazione agrituristiche presentata sul sistema informativo di Artea e la cui stampa deve essere allegata alla relazione tecnica che accompagna il progetto.

Il Documento Attuativo Regionale (DAR) e la Circolare n. 32/E del 6 luglio 2009 dell'Agenzia delle Entrate sono disponibili su www.regione.toscana.it assieme al bando
Sezione: Agricoltura – Tema: sviluppo rurale

² Per l'applicazione del metodo "standard" l'attività agricola dell'azienda deve essere esercitata in modo conforme agli eventuali disciplinari di produzione e condotta secondo i criteri di ordinaria conduzione agricola